

STUDI URBINATI/B4

ECONOMIA

SOCIOLOGIA

scienze sociali e diritto

Prospettiva antropologica e accostamento sociologico. Il caso del diritto

di Guido Maggioni

1. Scienze sociali e diritto

In molti paesi, tra cui l'Italia, la prospettiva antropologica del diritto comincia soltanto ora a trovare una legittimazione scientifica. Peraltro, l'antropologia giuridica in quanto disciplina accademica continua a trovare molte difficoltà a reperire una collocazione riconosciuta nelle università e rimane sempre marginale rispetto ad altri saperi intorno al diritto più consolidati, tra i quali la stessa sociologia del diritto. Un'accurata ed esaustiva ricognizione della situazione delle due discipline non porterebbe a risultati sostanzialmente diversi da quelli, insoddisfacenti, che si possono dedurre da due semplici indicatori. In primo luogo, la recentissima e molto diffusa *Enciclopedia Garzanti del diritto* dedica all'antropologia giuridica una ventina di righe, anonime e ignora degli ormai consolidati sviluppi di questa disciplina, perché ne limitano drasticamente il campo d'indagine a «società primitive quasi sempre prive di scrittura», mentre alla sociologia del diritto un noto docente della materia dedica tre fitte colonne di testo¹. In secondo luogo, mi risulta che nell'anno accademico in corso (1993-94) sia attivato nelle università italiane un solo insegnamento di antropologia giuridica, anche se la situazione potrebbe migliorare sensibilmente nel prossimo futuro².

* Presentato dall'Istituto di Sociologia.

¹ Vedi *Enciclopedia Garzanti del diritto* (Prima edizione, novembre 1993). La voce *sociologia del diritto* è di Giorgio Rebuffa.

² L'insegnamento sopra menzionato è tenuto presso l'Università di Macerata da un sociologo del diritto, Alberto Febbrajo. I diversi e talvolta complicati

L'interesse del sociologo del diritto per l'antropologia giuridica può essere spiegato anzitutto con la circostanza che quest'ultima è sicuramente tra le discipline contigue alla nostra quella che forse è marcata da una storia più nettamente differenziata, in conformità con il procedere di due itinerari che hanno seguito percorsi paralleli per ormai più di un secolo. Contiguità di oggetto e diversità di storia e di metodo sono peraltro condizioni potenzialmente molto propizie per facilitare il confronto e la comparazione tra due discipline, ed anche per permettere ibridazioni feconde.

Del resto, proprio in riferimento al campo dei rapporti tra scienze sociali e diritto alcuni hanno sottolineato le aperture e gli arricchimenti reciproci che possono derivare da situazioni di contiguità/distinzione tra discipline diverse. Ad esempio, è stato affermato³ che per la realizzazione di un qualsiasi progetto di sociologia del diritto critica è necessaria, tra l'altro, un'apertura di tale disciplina nei confronti delle discipline limitrofe ed in particolare di tre di esse: la teoria del diritto⁴, la sociologia politica, l'antropologia giuridica. La teoria del diritto rileva per

intrecci tra le due discipline sono confermati dal D.P.R. 12 aprile 1994 «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari», G.U. dell'8.8.1994, che riordinando e raggruppando le discipline «secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica» inserisce l'antropologia giuridica nel settore denominato Sociologia del diritto e non in quello delle Discipline demotnoantropologiche, evitando la soluzione, pure adottata per altre 'discipline di confine', della doppia appartenenza. Dato che questo documento dovrebbe costituire il riferimento esclusivo per i raggruppamenti concorsuali e gli ordinamenti didattici nazionali, quindi per tutte le componenti dell'università italiana (studenti, ricercatori e docenti), ciò significa che l'antropologia giuridica, pur riconosciuta come disciplina autonoma, sarebbe peraltro destinata a crescere esclusivamente nell'alveo della sociologia del diritto, facendo dei cultori di questa materia, con l'esclusione degli antropologi, i decisori esclusivi della selezione del personale accademico a tutti i livelli, ambito essenziale per la caratterizzazione di una disciplina. È augurabile che di questo potere i sociologi del diritto facciano buon uso.

³ A. Febbrajo, «Per una sociologia del diritto critica», in U. Scarpelli, V. Tomeo (a cura di), *Società norme valori*, Giuffrè, Milano 1984, pp. 227-258.

⁴ Per quanto riguarda i rapporti con questa disciplina, un'analisi efficace ed ancora attuale è quella realizzata da Hubert Rottleuthner in *Teoria del diritto e sociologia del diritto*, trad. it., Il Mulino, Bologna 1983, specialmente nel capitolo quarto «Scienza giuridica e scienze sociali».

quanto riguarda la definizione del concetto di diritto, la sociologia politica per quanto riguarda la definizione dei rapporti tra istituzioni politiche, l'antropologia giuridica per quanto attiene ai rapporti tra diritto e ordinamenti normativi spontanei. Queste tre connessioni possono rispettivamente contribuire a gettare luce sul concetto di diritto, sulle sue fonti e sui suoi rapporti con altri tipi di norme sociali, richiamando in modi diversi l'importanza della variabile Stato nei rapporti diritto-società e consentendo di ampliare la tematica tradizionale della sociologia del diritto e di facilitarne l'esercizio delle funzioni critiche⁵.

Il compito di esplorare tali connessioni appare tanto più utile e interessante in quanto è facile percepire una crescente tendenza verso la concorrenza tra la sociologia del diritto e altre discipline limitrofe non sociologiche⁶. Infatti, la consapevolezza sociologica sta crescendo in tutte le aree disciplinari contigue alla sociologia del diritto, dalla antropologia giuridica, alla storia del diritto, persino alle scienze giuridiche dogmatiche, con il risultato che sta aumentando anche l'offerta di beni culturali concorrenziali con quelli prodotti in senso stretto dalla sociologia del diritto.

Date queste importanti evoluzioni, che si sono pienamente affermate soprattutto negli ultimi vent'anni, il confronto con queste aree disciplinari appare più interessante, e probabilmente più ricco di promesse, rispetto a un confronto tra la sociologia del diritto e i singoli settori della ricerca sociologica a cui la sociologia del diritto inevitabilmente rimanda, specie quando ha per oggetto le norme giuridiche e la loro applicazione. Tra sociologia del diritto di famiglia e sociologia della famiglia, tra so-

⁵ Naturalmente, l'elenco delle discipline limitrofe alla sociologia del diritto non si esaurisce con le tre qui ricordate. Vorrei aggiungere, almeno, la storia dei diritti antichi, per i ricorrenti incroci che nel corso del tempo essa ha avuto (ed ha ancora oggi, come osserva Norbert Rouland in *Antropologia giuridica*, Giuffrè, Milano 1992) sia con la sociologia del diritto, sia con l'antropologia giuridica. In proposito, rinvio ai due interventi con i quali Renato Treves apre e conclude il volume da lui curato *Alle origini della sociologia del diritto*, Angeli, Milano 1983 (vedi anche la rivista *Sociologia del diritto*, 1982, 3, pp. 7-14 e 217-221).

⁶ Così afferma ancora Febbrajo in «Sociology of Law or Sociologies of Law?» in V. Ferrari (a cura di) *Developing Sociology of Law*, Giuffrè, Milano 1990, pp. 889-910.

ciologia del diritto del lavoro e sociologia del lavoro, più che confronti e comparazioni si dovrebbero operare, come in effetti normalmente avviene, integrazioni e reciproci arricchimenti, tale è (o dovrebbe essere) la contiguità metodologica e la sovrapposibilità degli oggetti di indagine.

2. *L'accostamento antropologico al diritto*

Rispetto alle discipline di confine sopra ricordate, la preferenza che abbiamo accordato all'antropologia giuridica trova nel momento attuale parecchie buone ragioni. Innanzitutto, esiste una tradizione antropologica relativa al diritto che è ormai imponente e che di per sé merita di essere diffusa ed apprezzata al di fuori dell'ambito culturale entro cui si è originata. Sebbene il campo degli studi sviluppatosi sotto l'etichetta dell'antropologia giuridica abbia origini piuttosto recenti ed ampiezza relativamente limitata⁷, esso ha già raggiunto risultati importanti che vanno ad aggiungersi all'insieme vastissimo di studi intorno al diritto originatosi nel campo dell'antropologia senza aggettivi.

Per quanto riguarda quest'ultima, infatti, l'interesse per il campo giuridico è andato rapidamente crescendo almeno dal se-

⁷ Intendo dire, naturalmente, dell'antropologia giuridica *stricto sensu*, perché anche in Italia si sono già avuti in un passato ormai lontano dei rilevanti contributi di etnografia giuridica. Si vedano in proposito le osservazioni di A. Colajanni su alcune ricerche di etnografia giuridica svolte nell'Africa orientale italiana durante o subito dopo gli anni della Prima guerra mondiale ad opera di C. Conti Rossini, E. Cerulli e M. Colucci. È interessante per chi si occupa delle intersezioni tra diritto, sociologia e antropologia la circostanza, posta da Colajanni nel giusto rilievo, che siano dei giuristi, «... i migliori titolari di contributi scientifici ancora oggi utilizzabili, che affrontano direttamente temi di analisi sociologica lontani dagli interessi talora esotistici e superficialmente folkloristici della nascente etnografia» (A. Colajanni, «L'antropologia dello sviluppo in Italia», in A. Colajanni, G. Di Cristofaro Longo, L.M. Lombardi Satriani (a cura di), *Gli argonauti. L'antropologia e la società italiana*, Armando, Roma 1994, p. 164. Per quanto riguarda il terzo 'polo' del campo demo-etno-antropologico, si legga quanto afferma L.M. Lombardi Satriani nel saggio pubblicato in questo volume e, più in generale, in *Antropologia culturale e analisi della cultura subalterna* (Rizzoli, Milano 1980), dove dedica un intero capitolo a discutere se, e in quale misura, la scienza folklorica sia connessa all'antropologia culturale o ne costituisca l'antecedente.

condo quarto del Novecento⁸, e forse proprio per questa ragione risulta estremamente complesso redigere un bilancio anche sommaro della rilevanza di questi studi per i problemi più ampi, comuni alle scienze giuridiche e sociali, del rapporto tra diritto e società. Qui, la questione essenziale è, nientemeno, quella del concetto di diritto, oppure, più empiricamente, ma senza che la questione ne risulti per ciò semplificata, quella del campo dei fenomeni giuridici. È evidente che dal modo in cui essa viene risolta, con la scelta di definizioni (quali che siano) 'ampie' o 'ristrette' dipende la rilevanza che il sociologo del diritto sarà disposto ad attribuire alla letteratura antropologica moderna. Se è vero che la maggior parte degli antropologi ha considerato pretestuosa la preoccupazione di definire il diritto e si è accontentata di andare a cercare 'fatti con caratteristiche giuridiche', senza ulteriori specificazioni, nelle popolazioni studiate, allora non ci si può stupire che riguardo all'uso del concetto di diritto i giuristi abbiano spesso rimproverato agli antropologi una frequente inconsistenza teorica, una mancanza di attenzione per la specificità dei fenomeni giuridici, l'uso e l'abuso di concetti giuridici tecnici. Dal canto loro, in modo ancora più radicale, scienziati sociali ed epistemologi hanno rimproverato l'indebita applicazione di una qualificazione giuridica a fatti e istituzioni che solo vagamente richiamano fenomeni che nella nostra società, effettivamente, sono a buona ragione qualificati come giuridici⁹.

Non si possono non menzionare, a questo proposito, le critiche portate da Luigi Alfieri a chi sostiene la tesi della giuridi-

⁸ Per la risonanza che ha avuto ed ha tuttora il volume, una buona data di partenza può essere costituita dal 1926, l'anno in cui Bronislaw Malinowski pubblicò *Crime and Custom in Savage Society* (Routledge & Kegan Paul, London). In precedenza, la dimensione della giuridicità era rimasta sostanzialmente estranea agli interessi di antropologi ed etnologi europei, sia per lo scarso sviluppo che aveva avuto sino ad allora la ricerca sul campo, sia per una pregiudiziale di inferiorità attribuita alle società 'selvagge', come tali ritenute incapaci di fondare se stesse sull'osservanza scrupolosa di legge e ordine.

⁹ Per due recenti analisi delle definizioni antropologiche del diritto (o del campo del diritto), si veda N. Rouland, *Antropologia giuridica*, op. cit., specialmente pp. 48-91 e 131-147; R. Motta, *L'addomesticamento degli etnodiritti*, Unicopli, Milano 1994, specialmente pp. 126-137.

cità di regole o costumi in società che ignorano la dimensione del giuridico così come si è evoluta nell'Occidente moderno¹⁰ e nemmeno tralasciare l'ammissione, un po' paradossale per uno dei più convinti cultori dell'antropologia giuridica italiana, che «i diritti tradizionali, se esaminati alla luce dei nostri modelli di conoscenza, sono generalmente assai *poco sistematici* e anche *poco giuridici*»¹¹.

La questione, di grande rilievo teorico ed empirico, può essere soltanto constatata in questa sede ed anche per questa, oltre che per altre ragioni che verranno richiamate in seguito, nel titolo di questo lavoro si è preferito adottare l'ampia, anche se generica, espressione di 'prospettiva antropologica' piuttosto che quella di 'antropologia giuridica'. Credo, comunque, che il sociologo del diritto (o il giurista) non possa permettersi di ignorare le moltissime opere di antropologia che si occupano di questioni che *potrebbero* benissimo essere classificate come giuridiche utilizzando molte delle nozioni di specifico giuridico comunemente adottate nella sua disciplina¹², soltanto perché reputa insoddisfa-

¹⁰ Cfr. L. Alfieri, «Esistono ordinamenti normativi non giuridici?», in A. Giasanti, G. Maggioni (a cura di), *I diritti nascosti*, Raffaello Cortina, Milano 1995. O si tratta addirittura in non società, se è vero che anche questa è una nozione eurocentrica? Al riguardo si può leggere un saggio, divertente e molto serio, in cui Peter Sack attacca risolutamente l'etnocentrismo occidentale e la sua manifestazione più peculiare nel campo delle scienze sociali, la *boxitis* (traducibile come *scatolite*), ossia l'irrefrenabile tendenza a costruire ogni cultura come se fosse composta, come noi vediamo la nostra, da singole scatole e sistemi di scatole. Probabilmente Sack va oltre Alfieri, perché non ritiene sufficiente ammettere che i melanesiani possano usare per costruire la loro società scatole diverse da quelle che usiamo noi, ma sostiene che quella melanesiana è «una non società, un settore a confine aperto dell'umanità...». Vedi «Totalitarian Societies: Another Melanesian Paradox?», in V. Ferrari e C. Faralli (a cura di), *Laws and Rights*, Proceedings of the International Congress of Sociology of Law for the Ninth Centenary of the University of Bologna, vol. 2, Giuffrè, Milano 1993, pp. 707-755.

¹¹ R. Motta, *L'addomesticamento degli etnodiritti*, *op. cit.*, p. 22; il corsivo è dell'autore.

¹² Come osserva esattamente P.G. Monateri, anche gli studi di Lévi-Strauss sul divieto dell'incesto e sulle strutture elementari della parentela potrebbero essere considerati studi di antropologia giuridica (cfr. «Introduzione» a N. Rouland, *Antropologia giuridica*, *op. cit.*, p. X).

centi per la loro genericità le qualificazioni del 'giuridico' utilizzate negli studi antropologici¹³.

In una visione equilibrata del problema, ritengo si possa confermare l'utilità e la vitalità di questo approccio con le parole che scriveva più di vent'anni fa Antonino Colajanni presentando al lettore italiano la traduzione della classica monografia di Malinowski: «L'operazione che ha dato i migliori risultati è stata quella di usare, con debite riserve, concetti e termini offerti dalla scienza giuridica – 'datandoli' naturalmente, ed evitando automatici e indebiti trasferimenti – per provarne la validità in mondi ad essi estranei... Purché si sia però disposti a "rifare i conti" ad ogni passo del procedimento»¹⁴.

3. *I sociologi del diritto e l'antropologia*

Quale che sia la posizione che si voglia prendere riguardo ad una dimensione più o meno ampia della giuridicità (e quindi del contributo antropologico al suo studio), non c'è dubbio che questo sia un periodo di notevole vitalità per tutta l'antropologia: gli studiosi e i ricercatori che si muovono nell'ambito di queste discipline dimostrano sensibilità per problematiche nuove che travalicano il loro consueto orizzonte culturale ed una notevole reattività di fronte a nuove sfide. Le risposte che essi hanno già dimostrato di saper fornire ai problemi della complessificazione sociale e della multiculturalità, e ancor di più le indubbe potenzialità di cui appare dotato l'approccio antropologico in un simile contesto, fanno sì che dalle altre discipline delle scienze umane e sociali ci si rivolga con un nuovo interesse ai contributi degli antropologi e, più ancora, all'approccio antropologico¹⁵.

¹³ In proposito H. Rottleuthner dubita che sia «... veramente così centrale per l'etnologia del diritto la soluzione del problema se, di fronte ad una determinata norma, si tratti di norma di diritto (vigente)» e aggiunge di ritenere «... troppo rigida la concezione che senza una chiara definizione del concetto di diritto l'etnologia del diritto non possieda alcun ambito tematico» (cfr. *Teoria del diritto e sociologia del diritto*, op. cit., p. 131).

¹⁴ A. Colajanni, «Introduzione», in B. Malinowski, *Diritto e costume nella società primitiva*, trad. it., Newton Compton, Roma 1972, pp. 14-15.

¹⁵ Ma vale, ovviamente, anche la regola della reciprocità. È stato rilevato, infatti, che proprio nel campo della fenomenologia sociale dell'etnicità nelle so-

Infatti, oltre che per le considerazioni riguardanti il posizionamento delle varie discipline delle scienze sociali che si accostano al diritto o che sono per altre ragioni contigue alla sociologia del diritto, è per ragioni che attengono alla sostanza del discorso sociologico-giuridico che l'approccio antropologico interessa in modo particolare il sociologo del diritto. Questa attenzione, un fenomeno nuovo per l'ampiezza e la continuità con cui si manifesta, si inquadra sicuramente in una modificazione della maniera di concepire il percorso conoscitivo della sociologia giuridica: quest'ultima, come è stato esattamente osservato, pur essendo ancora dominata dagli approcci strutturalistici, secondo cui il diritto è una variabile dipendente delle strutture economiche e sociali, «... adotta tuttavia la dimensione culturale nel momento in cui confronta i sistemi giuridici e analizza i fenomeni di interazione giuridica a livello globale»¹⁶.

L'interesse del sociologo del diritto per l'accostamento antropologico può essere inquadrato nel più vasto movimento di tutta la sociologia verso la dimensione culturale dell'analisi sociale,

cietà sviluppate i sociologi nord-americani sono stati più pronti degli antropologi a sviluppare indagini in questo settore, forse perché, formati in nazioni interamente composte da immigrati, disponevano già delle categorie concettuali e degli strumenti metodologici adatti per affrontare i fenomeni delle società multietniche: le classiche nozioni elaborate dalla sociologia nord-americana dei primi decenni del Novecento nelle sue analisi delle subculture, del conflitto etnico, dell'integrazione (o della marginalità). Vedi in proposito anche G. Harrison, «I nuovi confini degli etnicismi», in A. Colajanni, G. Di Cristofaro Longo, L.M. Lombardi Satriani (a cura di), *Gli Argonauti*, op. cit., p. 111 e ss.

¹⁶ V. Gessner, «L'interazione giuridica globale e le culture giuridiche», *Sociologia del diritto*, 1993, 1, p. 63.

Può essere opportuno ricordare che questa prospettiva, sia pure su un piano esclusivamente teorico, ha improntato tutta l'opera di Georges Gurvitch, anche con specifiche indicazioni rilevanti per il raccordo tra sociologia del diritto e antropologia giuridica. Proprio in questo contesto Renato Treves elogia l'ampia visione della disciplina sociologico-giuridica che Gurvitch avrebbe fornito, menzionando in modo particolare il saggio *Le magie, la religion et le droit* del 1938 (ora in *La vocation actuelle de la sociologie*, Paris 1950). Treves apprezza particolarmente la visione di Gurvitch perché potrebbe «... indurre i sociologi del diritto ad estendere... le ricerche empiriche al campo delle società spontanee non organizzate servendosi in certi casi anche della collaborazione degli storici e degli antropologi culturali...» (cfr. R. Treves, «La sociologia giuridica di Georges Gurvitch», in *Studi in onore di G. Grosso*, vol. 3, Giappichelli, Torino 1970, p. 725).

prospettiva da sempre predominante nella ricerca antropologica e che oggi trova riscontro negli studi sociologici anche attraverso il rapido sviluppo della sociologia comparata e del campo di ricerca della comunicazione interculturale.

Ho parlato di proposito di approccio antropologico piuttosto che di contributi degli antropologi: infatti, è più al primo che ai secondi che la sociologia (del diritto, ma anche quella senza aggettivi) può e deve rivolgersi per ampliare le sue prospettive teoriche e di ricerca. La ricerca antropologica condotta su entità 'chiuse' e di dimensioni limitate, come il gruppo tribale o il villaggio isolato, a parere degli stessi antropologi, non è più adeguata a comprendere le realtà del Sud del mondo, che da decenni ormai si sono trasformate radicalmente con gli imponenti processi di urbanizzazione, e tanto meno può essere atta a spiegare le dinamiche delle società pluriethniche e cosiddette multiculturali. Come si osserva acutamente G. Harrison, «I gruppi umani che dovrebbero essere studiati nell'oggi della loro stanzialità in Inghilterra sono i discendenti di quelle etnie che gli antropologi britannici hanno studiato per più di un secolo. Nella loro condizione attuale, però, non sono in alcun modo riconducibili né al loro passato sociale e culturale, né al passato teorico della disciplina»¹⁷. È quindi un accostamento, una prospettiva abituata a privilegiare la dimensione culturale quella che può essere effettivamente recepita dalla sociologia.

I recenti sviluppi dell'antropologia sembrano favorire questo incontro. Se è vero, come appare ormai difficile negare, che la progressiva scomparsa delle società 'primitive' è un processo non soltanto irreversibile ma che avanza ad un ritmo sempre più rapido, l'antropologia si è trovata anche per ragioni di fatto, e non soltanto teoriche, di fronte alla necessità di rivolgersi alle società complesse, a meno di trasformarsi in una scienza teorico-comparativa¹⁸. Nonostante molte resistenze e difficoltà,

¹⁷ G. Harrison, «I nuovi confini degli etnicismi», cit., p. 124.

¹⁸ Vedi a questo riguardo quanto afferma Alessandra Facchi nel saggio «L'antropologia giuridica e i suoi confini», in A. Giasanti, G. Maggioni, *I diritti nascosti*, cit. (in particolare, cfr. par. 3). Riccardo Motta non è peraltro convinto di questa prospettiva, quando scrive di «... una più che altro pretesa perdita di campo dell'antropologia del diritto» e nega che «... i terreni della ricerca etnografica classica siano completamente scomparsi. Alcuni di essi rimangono».

oggi si può dire che la transizione si stia realizzando e che si sia aperta una nuova strada per la ricerca antropologica, nel riconoscimento dell'avvenuta insostenibilità di una 'divisione del lavoro' scientifico che voglia lasciare alla sociologia il campo delle società 'avanzate' ed alla antropologia il settore delle società 'tradizionali'.

Questa nuova strada, che a qualcuno è apparsa come una svolta teorica e un'innovazione radicale, è stata vista da molti come una conseguenza inevitabile, implicita nella stessa tradizione antropologica classica, in quanto poteva apparire ovvio che gli antropologi, dopo aver studiato per lunghi anni società esotiche e lontane, dovessero essere ormai in grado di concentrare la loro attenzione sulla propria società o su società simile alla loro. Una fedeltà alle limitazioni di campo imposte (o autoimposte) in passato non poteva non apparire ritualistica una volta divenuta evidente la scomparsa della piccola comunità omogenea e isolata, oppure la trasformazione del primitivo in marginale delle periferie urbane. Circostanza ancora più decisiva, non si potevano ignorare i segnali sempre più numerosi che prospettavano l'impossibilità di poter separare ancora tradizione e modernità, mentre «in tutte le società si affiancano, a volte si contrappongono, a volte si mescolano, omogeneità nei modi di produzione e particolarismo artigianale, omologazione nei consumi e scelte soliarie e sofisticate, rappresentazioni sociali che tramite i mezzi di comunicazione di massa, invadono interi continenti e attaccamenti tenaci a specificità tradizionali e localistiche»¹⁹.

Questi sviluppi, come è noto, non hanno riguardato soltanto l'antropologia sociale o culturale ma anche, sebbene più di recente, l'antropologia giuridica, prima negli Stati Uniti e negli ultimi anni anche in Europa. Del resto, nell'analisi di molti studiosi, non soltanto scienziati sociali ma anche giuristi, i diritti

Altri sono semplicemente trasformati» (R. Motta, *L'addomesticamento degli etnodiritti*, op. cit., pp. 24 e 25). Coerentemente con questa posizione, gli scritti più recenti di questo studioso si occupano prevalentemente di diritti tradizionali, sia pure nel contesto del cambiamento provocato dalla modernizzazione.

¹⁹ Così M. Callari Galli in «Lo studio antropologico dei processi educativi nella società contemporanea», in A. Colajanni, G. Di Cristofaro Longo, L.M. Lombardi Satriani (a cura di), *Gli Argonauti*, op. cit., pp. 67-85.

europei hanno subito già da alcuni decenni trasformazioni imponenti che li hanno definitivamente allontanati dai modelli statualistici. Se questi potevano anche apparire in passato alla maggior parte degli studiosi (ma non a tutti!) modelli adeguati per la comprensione dei diritti europei, le caratteristiche che essi hanno oggi assunto (pluralismo, localismo, multiethnicità, contrattualità, extragiudizialità) sembrano rendere molto promettenti approcci antropologici, apparentemente più atti a descrivere un mondo contrassegnato dal declino del diritto statale²⁰.

In seguito alla crisi dei modelli positivisti, anche i sociologi del diritto hanno quindi dimostrato un interesse sempre maggiore per un campo della giuridicità più ampio di quello statale, per gli aspetti culturali dei fenomeni normativi e per le tecniche d'indagine qualitativa, tutti elementi che si sono storicamente espressi in modo privilegiato, seppure non esclusivo, nella tradizione antropologica²¹. Sociologi e antropologi giuridici si trovano spesso di fronte ad oggetti comuni per la cui comprensione ricorrono ad approcci affini, al punto che in molti casi attribuire ad una ricerca l'aggettivazione 'antropologica' o 'sociologica' ap-

²⁰ Su questo punto vedi, ancora, il saggio di A. Facchi citato sub n. 18 (par. 4). Non si può peraltro sottacere che l'antropologia giuridica, disciplina formata in contesti non statuali, è vero, ma anche prevalentemente 'monoculturali' e di piccole dimensioni, dovrà ampiamente rivedere i suoi metodi e i suoi concetti per adattarli alle società più sviluppate e rendere così conto dei fenomeni che emergono nella multiforme problematica della complessità sociale e del nuovo multiculturalismo determinatosi recentemente in Europa a seguito di nuovi e imponenti flussi migratori. A questo riguardo, potrà probabilmente risultare preziosa l'esperienza di ricerca acquisita dagli antropologi negli Stati fondati da popolazioni di origine europea ma contenenti significative minoranze autoctone: Canada, Australia, Nuova Zelanda, in primo luogo (cfr. in proposito le osservazioni contenute nei saggi di R. Motta e di N. Rouland pubblicati in A. Giasanti, G. Maggioni, *I diritti nascosti*, cit.).

²¹ Non mancano infatti elementi e prospettive di questo tipo anche nella tradizione sociologica. Un accenno al contributo in tale prospettiva della sociologia interazionista è presente nello scritto di Anna Rosa Favretto pubblicato in questo numero della rivista, ma almeno tutto l'approccio fenomenologico alla sociologia, da Cicourel, a Schutz, a Garfinkel, potrebbe essere citato in questo contesto. In proposito, vedi ad esempio Kurt H. Wolff, «Phenomenology and Sociology», in T. Bottomore & R. Nisbet, *A History of Sociological Analysis*, Basic Books, New York 1978, pp. 499-556.

pare più un meccanico omaggio all'una o all'altra tradizione (accademica, più che scientifica) che una opportuna ridefinizione della specificità di una disciplina. Molto più promettente sembra invece la prospettiva di un confronto tra sociologia e antropologia giuridica che metta in primo piano la focalizzazione delle convergenze e la messa a punto di prospettive comuni sulla base dei rispettivi patrimoni scientifici.

Dal punto di vista sostantivo, moltissimi possono essere i punti di intersezione e di raccordo tra i due approcci. Un riferimento particolare, ma non esclusivo, può riguardare problematiche tra le più classiche della teoria generale del diritto e della sociologia del diritto, come la norma giuridica e la norma sociale oppure il diritto e gli ordinamenti normativi spontanei; tuttavia, molti altri temi sono suscettibili di essere accostati da entrambe le specifiche angolazioni tipiche delle due aree disciplinari. Rivolgendoci ai potenziali partecipanti e relatori all'incontro di Urbino del marzo 1993, da cui derivano numerosi contributi presentati dall'Istituto di Sociologia in questo numero di *Studi Urbinati B.4*, ne indicavamo del resto alcuni come, ad esempio, filosofie del diritto e radici antropologiche del diritto; origini antropologiche della punizione e della pena; lecito e illecito nel confronto tra culture e sottoculture; diritto, pluralismo culturale e società multietniche; antropologia dei diritti umani²². Come si avrà modo di vedere più avanti, alcuni di questi temi sono stati effettivamente affrontati nei contributi degli autori che hanno collaborato a questo numero della rivista, sebbene più sul versante teorico che non su quello empirico, benché anche in questo campo sia del tutto evidente che con approcci e metodologie antropologiche possano essere affrontate molte problematiche attuali dei rapporti tra diritto e società nell'epoca contemporanea.

4. *La ricerca empirica come problema*

Le considerazioni ottimistiche e positive che abbiamo espresso riguardo alle potenzialità dell'approccio antropologico

²² Alcuni suggerimenti in tal senso possono essere ritrovati nella prima sintesi dell'antropologia giuridica 'moderna' apparsa nel nostro paese, il volume di F. Remotti, *Temi di antropologia giuridica*, Giappichelli, Torino 1982.

e del suo incontro con quello sociologico-giuridico devono appunto essere rapportate con una realtà della ricerca che, come in parte confermano anche i nostri volumi, mostra non pochi problemi. È indubbio, infatti, che le connessioni e i fecondi collegamenti di cui ho parlato si producano molto più facilmente nel campo della discussione teorica o epistemologica 'pura' e più difficilmente nella attuazione di uno specifico e concreto disegno di ricerca. Nonostante gli innocui e futili auspici di fecondi collegamenti e connessioni tra i due campi, almeno nel nostro paese, gli esempi di ricerche attuate (e non solo immaginate...) non sembrano essere ancora né numerosi, né particolarmente significativi²³.

Ma questo è un problema comune a tutta la ricerca empirica in sociologia del diritto in Italia, non solo a quella ispirata o condizionata dall'antropologia. Non dimentichiamo che ci troviamo in un paese dove una tradizione di ricerca empirica sui fenomeni sociali si è cominciata a formare la fatica da non più di trent'anni: ancora nel 1962, infatti, uno dei maggiori sociologi italiani, Alessandro Cavalli, avvertiva la difficoltà di presentare un recente manuale americano di metodologia della ricerca sociale²⁴ ad un lettore italiano non abituato ai metodi 'oggettivi' della ricerca empirica, fortemente aversata dalla tradizione idealistica e, aggiungo, non certo favorita dalla diffidenza della maggior parte dei marxisti italiani per tecniche di indagine che

²³ Come era forse prevedibile, dato che la tradizione antropologica si è costituita soprattutto a partire da una etnologia di popolazioni non europee, è negli studi sull'immigrazione e particolarmente sulle donne extracomunitarie che si possono trovare in Italia le esperienze di ricerca più significative ed i riferimenti meno occasionali ad approcci e metodi antropologici. Tra la vasta pubblicistica apparsa negli ultimi anni sull'argomento, segnalo per spunti di qualche interesse Minardi-Cifiello (a cura di), *Economie locali e immigrazione extra-comunitaria in Emilia Romagna*, Angeli, Milano 1991, AA.VV., *Italia, Europa e nuove immigrazioni*, Fondazione Agnelli, Torino 1990, Sergi-Carchedi, *L'immigrazione straniera in Italia*, Ed. Lavoro 1992, Macioti, *Per una società multiculturale*, Liguori 1991, AA.VV., *Lontano da dove. La nuova immigrazione e le sue culture*, Angeli, Milano 1990, Favaro-Tognetti Bordogna, *Politiche sociali ed immigrati stranieri*, La Nuova Italia, Firenze 1989, Chiozzi (a cura di), *Antropologia urbana e relazioni interetniche*, Pontecorboli, Firenze 1993.

²⁴ «In pochi casi – egli scriveva – un manuale ha avuto tanto bisogno di premesse e di precisazioni anticipate...». Cfr. A. Cavalli, «Introduzione» a W.J. Goode & P.K. Hatt, *Metodologia della ricerca sociale*, Il Mulino, Bologna 1962.

apparivano troppo strettamente connesse agli assunti di campo della sociologia, connotata negativamente dalla sua origine ideologica 'borghese' e dall'imperdonabile legame con le istituzioni culturali americane. Anche ora che queste cause immediate sono state rimosse, perdurano gli effetti di una tradizione culturale poco propensa all'indagine sul campo e soprattutto restia a cimentarsi nell'effettiva realizzazione di scambi e di apporti reciproci tra teoria e ricerca, prospettiva alla quale ci si limita solitamente a rivolgere omaggi che finiscono talvolta per apparire manifestazioni di un vuoto rituale.

Infatti, la questione della ricerca empirica nella sociologia del diritto italiana non è principalmente di tipo quantitativo (anche se non se ne fa davvero molta), ma piuttosto afferisce alla qualità della ricerca stessa. Intendo dire che anche quella che viene comunque realizzata corrisponde solo raramente alle elementari (ma pratiche e utili) indicazioni che sul rapporto ricerca-teoria si possono leggere in qualsiasi manuale di metodologia o, se è per quello, anche in un comune dizionario (con molte scuse per gli epistemologi). Sarei molto lieto, infatti, di vedere praticata nella nostra disciplina una nozione della scienza come 'conoscenza esatta e ragionata che deriva dallo studio, dall'esperienza, dall'osservazione'²⁵. Questa rivendicazione di un rapporto necessario tra empiria e teoria, tra tecnica della ricerca e scienza (e quindi conoscenza) potrà apparire, in questi termini, una presa di posizione forse ingenuamente paleo-positivistica, scontata e superflua. Ma nel nostro contesto, purtroppo, non è inutile, perché qualche volta dietro il rifiuto di prospettive 'scientiste' o 'positivistiche', più che una matura adesione a nuovi correnti nell'epistemologia pare di scorgere la riproposizione camuffata dall'antico disprezzo idealistico per le pseudoscienze della società. Non sono molti, credo, i sociologi del diritto che da noi sono sinceramente convinti che il sapere tecnico applicato per realizzare la raccolta e l'analisi dei dati all'interno del disegno della ricerca sia importante non solo perché 'utile', ma anche e soprattutto perché rappresenta il solo modo scientifico di provare un'ipotesi, senza contare che la stessa osserva-

²⁵ Per questa definizione, vedi Enciclopedia Zanichelli, voce scienza, 2, Bologna 1992, p. 1662.

zione diretta di dati empirici effettivi può a sua volta permettere di ricavare induttivamente una teoria. Eppure, credo che sia difficile poter dissentire dalla tesi, asserita da Vincenzo Tomeo in uno dei suoi ultimi contributi, che «... attraverso la ricerca la sociologia del diritto ha assunto uno status scientifico preciso sia nei confronti delle scienze del diritto sia nei confronti delle scienze sociali»²⁶.

²⁶ V. Tomeo, *I problemi dell'analisi sociologica del diritto*, «Quaderni di sociologia» 4-5, 1985, p. 246. Nello stesso scritto Tomeo riconosceva che «... il problema più importante rimane quello di coordinare teoria sociologica e ricerca empirica in una attività scientifica che è e rimane 'sociologica'» (p. 254).